

E commerce

Stefano Federico

Dottore Commercialista

Revisore Legale

federico@studiofederico.net

www.studiofederico.net

- compravendite di beni immateriali “digitali”
- transazione commerciale si perfeziona on-line
- sono considerate prestazioni di servizi
- nell’Allegato II della Dir. n. 2006/112/CE

Commercio elettronico diretto

- le compravendite di beni materiali
- transazione commerciale avviene per via telematica mentre
- la consegna fisica della merce avviene attraverso i canali tradizionali

Commercio elettronico indiretto

- **Decreto Legislativo n. 70/2003**: attuazione della Direttiva n. 2000/31/CE
- art. 7 e 12 del D.Lgs. n. 70/2003 obblighi informativi
- **Decreto Legislativo n. 21/2014**: D.Lgs. di recepimento della Direttiva n. 2011/83/UE.
- Diritto di recesso modulistica *ad hoc*

L'impianto normativo

- all'apertura della partita IVA AA7 o AA9.
- Comunica
- Inps / INAIL
- Scia
- VIES Direttiva n. 2018/1910/UE

Gli adempimenti amministrativi/fiscali

- regole ordinarie dall'art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972
- rilevanti ai fini IVA nel luogo ove è “stabilito”
ai fini IVA il committente soggetto passivo IVA

commercio elettronico diretto B2B

- **dal 1° gennaio 2015** rilevanti ai fini IVA nel Paese ove il privato consumatore è domiciliato ovvero residente (art. 7-sexies) ; nominare un proprio rappresentante fiscale
- regime “speciale” di applicazione dell’IVA denominato MOSS (*Mini One Stop Shop*)

commercio elettronico diretto B2C

regole ordinarie

- le cessioni ovvero acquisti di beni a livello nazionale;
- le cessioni ovvero acquisti intracomunitari di beni;
- le cessioni all'esportazione;
- le importazioni

Regolamento n. 282/2011 art 45 bis requisiti x non imponibilità iva

commercio elettronico indiretto B2B

- disciplina IVA riservata alle c.d. “vendite a distanza” ovvero per corrispondenza
- L’acquirente deve essere un privato consumatore
- trasporto presso il domicilio del cessionario privato deve avvenire direttamente a cura del cedente
- regole “particolari” disciplinate dagli artt. 40 e 41 del D.L. n. 331/1993 con **privati consumatori** comunitari-UE

commercio elettronico indiretto B2C

- limite annuo di euro 10.000, i prestatori di servizi elettronici a privati consumatori di altri Paesi della UE potranno applicare l'IVA del Paese ove risultano stabiliti e non quella di consumo
- Opzione per il regime amministrativo agevolato del MOSS (*Mini One Stop Shop*)

Commercio elettronico diretto: novità dal 1° gennaio
2019

- nei rapporti B2C territorialmente rilevanti ai fini IVA nel Paese UE di destinazione dei beni
- possibilità di utilizzo del MOSS
- eliminazione della franchigia IVA
- introduzione della responsabilità IVA dei *marketplace* su importazioni di beni oggetto di commercio elettronico.

Commercio elettronico indiretto: novità dal 1° luglio
2021

- dal 1° gennaio 2021, **non costituiscono più operazioni intracomunitarie** ai sensi degli artt. 38 e 41 del D.L. n. 331/1993
- Le cessioni di beni dall'Italia verso la Gran Bretagna vanno trattate quali cessioni all'esportazione di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 633/1972
- prestazioni servizi rese dal 1° gennaio 2021, deve indicare che l'operazione è "non soggetta" e non più soggetta ad "inversione contabile"

Gran Bretagna

- l'Irlanda del Nord, anche dal 1° gennaio 2021, **rimane soggetta alla normativa IVA sugli scambi intracomunitari di beni**
- **codice "XI"** identificazione x scambi intracomunitari di beni
- Per quanto riguarda i servizi, invece, l'Irlanda del Nord è considerata, insieme al resto del Regno Unito, esterna all'UE.

Irlanda del Nord

- cessioni di beni a privati GB
- all'apertura di partita IVA in UK al fine di assolvere l'IVA su tali cessioni
- il valore di £ 135 escludendo: spese di trasporto e assicurazione; tasse doganali

Cessioni inferiori a £ 135